


Regione Campania – Programma Operativo Regionale 2000 - 2006

Tabella sui regimi di aiuto Complemento di Programmazione

La seguente tabella ricomprende l'elenco dei regimi di aiuto compresi nel programma e le informazioni relative alla situazione procedurale ai sensi dell'art. 88 del Trattato CE:

N. mis.	F. Str.	Titolo del regime di aiuto o dell'aiuto di stato individuale	N. aiuto di Stato	Rif. lettera approv.	Durata del regime
1.1	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
1.2	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
1.5	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
1.6	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
1.7	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
1.8	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
1.9	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
1.10 (*)	Fesr	<i>Regime di aiuto a sostegno delle PMI della Regione. Il regime sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.70/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.</i>			
1.11 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.</i>			
1.12 (*)	Fesr	L. 488/92 (Energia)	N 715/99	Decis. del 12.7.2000	31.12.2006
2.1	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			

2.2 (*)	Fesr	<i>Regime di aiuto a sostegno delle PMI della Regione. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.70/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. (idem misura 1.10)</i>			
2.3 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.</i>			
3.1	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.2	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.3	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.4	Fse	<i>Regime di aiuto "de minimis" a favore dei gruppi svantaggiati. Il regime sarà accordato in base a questa misura conformemente alla regola del "de minimis" in conformità al Regolamento (CE) N.69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.</i>			
3.5	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.6	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.7	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.8	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.9 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del</i>			

		<i>12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione</i>			
3.10	Fse	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.11	Fse	<i>Regime di aiuto "de minimis" all'occupazione per la creazione di attività indipendenti. Il regime sarà accordato in base a questa misura conformemente alla regola del "de minimis" in conformità al Regolamento (CE) N.69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.</i>			
3.12	Fse	<i>Regime di aiuto "de minimis" per la diffusione dei percorsi per l'emersione. Il regime sarà accordato in base a questa misura conformemente alla regola del "de minimis" in conformità al Regolamento (CE) N.69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore..</i>			
3.13 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione</i>			
3.14 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione</i>			
3.15	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
3.16 (*)	Fesr	Regime di aiuto per la ricerca a favore delle PMI	N.601/2000		
3.17 (*)	Fesr	Regime di aiuto per la ricerca a favore delle PMI	N.601/2000		
4.1	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			

4.2 (*)	Fesr	a) L. 488/92 b) L. 1329/65 « Sabatini » c) L. 598/94 d) L. 949/52 e) L. 317/91, Capo IV f) L. 215/92 g) <i>Regime di aiuto a sostegno delle PMI della Regione. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.70/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese(idem misura 1.10).</i>	N 715/99 (**) (**) (**) (**) N 710/99	Decis. del 12.7.2000	31.12.2006
4.3	Fesr	<i>Regime di aiuto "de minimis" per la creazione d'impresa. Il regime sarà accordato in base a questa misura conformemente alla regola del "de minimis" in conformità al Regolamento (CE) N.69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli</i>			

		<i>aiuti di importanza minore.</i>			
4.4 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione</i>			
4.5 (*)	Fesr	a) L. 488/92; L. 215/92. b) <i>Regime di aiuto a sostegno delle PMI della Regione. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.70/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. (idem misura 1.10).</i>	N 715/99	Decis. del 12.7.2000	31.12.2006
4.6	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
4.7	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
4.13	Feoga	<i>Il regime di aiuto "de minimis" per l'incentivazione delle attività agricole.</i>			
4.14	Feoga	<i>Il regime di aiuto "de minimis" per l'incentivazione delle attività turistiche e artigianali.</i>			
4.22 (***)	Sfop	<i>Aiuti al settore della pesca nell'ambito del POR Campania 2000-2006</i>			
4.23 (***)	Sfop	<i>Aiuti al settore della pesca nell'ambito del POR Campania 2000-2006</i>			
5.1	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
5.2 (*)	Fesr	<i>Regime di aiuto a sostegno delle PMI della Regione. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.70/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo</i>			

		<i>all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. (idem misura 1.10).</i>			
5.3 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione</i>			
6.1	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
6.2	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			
6.3 (*)	Fesr	<i>Regime di aiuto a sostegno delle PMI della Regione. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.70/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. (idem misura 1.10).</i>			
6.4 (*)	Fse	<i>Regime di aiuto alle imprese per lo svolgimento di attività di formazione continua. Il regime previsto dalla misura sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione (CE) N.68/2001 della Commissione del 12.01.2000, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione.</i>			
6.5	Fesr	<i>Regime di aiuto "de minimis" a favore dell'internazionalizzazione del tessuto produttivo. Il regime sarà accordato in base a questa misura conformemente alla regola del "de minimis" in conformità al Regolamento (CE) N.69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore.</i>			
7.1	Fesr	Nessun aiuto ai sensi dell'art. 87.1 del Trattato sarà concesso a valere su questa misura			

(*) Tali misure possono essere attivate anche in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia di «de minimis» (Regolamento (CE) N.69/2001 pubblicato nella GUCE L10/30 del 13.01.2001).

(**) Le leggi indicate devono ancora essere rese conformi agli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale (GUCE C74 del 10.3.1998) nel quadro della procedura detta « delle opportune misure » (paragrafo 6.1 degli Orientamenti).

(***) Sino alla notifica ed approvazione dei regimi ivi menzionati, nonché dell'adeguamento, ai sensi della procedura delle "opportune misure", delle leggi indicate agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GUCE C74 del 10.03.1998), tali misure sono sottoposte alla clausola sospensiva di cui all'art. 4 della decisione della Commissione riguardo il programma. Di conseguenza, le domande di pagamento relative a tali misure sono irricevibili.

L'autorità di gestione del POR terrà aggiornata la tabella sopra riportata relativa agli aiuti di Stato e informerà la Commissione Europea di ogni sua eventuale modifica. L'introduzione di un nuovo regime di aiuto o di nuovi aiuti individuali richiede una modifica del programma, da adottare con formale decisione della Commissione. Tuttavia, per alcuni regimi di aiuto potrà essere valutata l'opportunità di applicare la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente a seguito della sua pubblicazione nella GUCE C 37/3 del 3.02.2001

L'autorità di gestione del POR provvederà a una notifica separata:

- di tutti i progetti che rispondono alle condizioni indicate nell'inquadramento multi-settoriale degli aiuti a finalità regionale a favore dei grandi progetti d'investimento (GUCE C107 del 7.4.1998), in conformità all'art. 88.3 del Trattato, anche se finanziati nell'ambito di un regime di aiuto approvato;
- degli aiuti alle imprese appartenenti ai «settori sensibili» (industria carboniera e siderurgica - settori CECA e non CECA, fibre sintetiche, industria automobilistica, costruzioni navali).

L'autorità di gestione predisporrà tutte le misure necessarie affinché:

- venga rispettata pienamente la normativa riguardante gli aiuti «de minimis», in conformità al Regolamento (CE) N.69/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore in particolare perché il massimale di aiuto non sia superato, anche in caso di più aiuti « de minimis » concessi da autorità locali, regionali e/o nazionali diverse;
- in caso di aiuti soggetti a notifica, vengano rispettati i relativi massimali per il cumulo degli aiuti in caso di intervento concomitante di più regimi a finalità regionale, indipendentemente dalla provenienza dell'aiuto (da autorità locali, regionali e/o nazionali). Quando le spese ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono ammissibili anche agli aiuti aventi altre finalità (ad esempio, ricerca e sviluppo), si applica il massimale più favorevole dei regimi considerati.

La descrizione dettagliata delle misure predisposte, tenendo conto anche degli indirizzi definiti a livello nazionale, verrà fornita nel complemento di programmazione.

I settori della produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato non possono beneficiare dei regimi di aiuto agli investimenti produttivi cofinanziati dal FESR.

Gli elementi di descrizione relativi ai regimi di aiuto cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP sono indicati nelle rispettive schede di misura.